

**Regolamento
concernente la protezione contro il fumo passivo
nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo
di lavoro per più persone**

(del 29 marzo 2011)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 (Legge federale) e la relativa Ordinanza;
- richiamati gli articoli 23 e 52 cpv. 3 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989;
- richiamato l'art. 35 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010;

d e c r e t a :

Campo d'applicazione

Art. 1 Il presente regolamento si applica ai locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone, ad eccezione delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla Lear.

Principio

Art. 2 ¹È decretato il divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luogo di lavoro per più persone.

²Oltre ai luoghi elencati all'art. 1 cpv. 2 della Legge federale sono luoghi accessibili al pubblico in particolare:

- a) i luoghi di svago e culturali;
- b) gli spazi adibiti a fiere e mostre;
- c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con i minorenni.

³Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati all'art. 1 della Legge federale e al cpv. 2 del presente Regolamento quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici.

⁴Le tende, i gazebo, i portici e altre strutture analoghe non delimitate da pareti a tutta altezza sono considerati chiusi se non aperti almeno al 50%.

⁵Il gestore o responsabile dell'ordine interno può prevedere il permesso di fumare nei luoghi di cui all'art. 7 dell'Ordinanza federale.

Spazi adibiti ai fumatori

Art. 3 ¹È riservata la facoltà di creare spazi o locali fisicamente separati e opportunamente ventilati adibiti ai fumatori ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 Legge federale.

²Agli spazi adibiti ai fumatori si applica l'art. 4 dell'Ordinanza federale e, per quanto riguarda la ventilazione, per analogia l'articolo 50 lett. b) del Regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear).

³La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori deve essere preceduta dalla presentazione all'Ufficio di sanità di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dall'art. 50 lett. b) RLear.

⁴I locali o spazi adibiti ai fumatori non possono essere adibiti a luoghi di lavoro.

Competenze

Art. 4 La vigilanza sul rispetto del divieto compete:

- a) all'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori;
- b) all'Ufficio di sanità per gli altri locali.

Disposizioni penali

Art. 5 ¹Le infrazioni alla Legge e all'Ordinanza federali sono punite in virtù dell'art. 5 della Legge federale, le infrazioni alle disposizioni cantonali supplementari contenute nel presente Regolamento in virtù dell'art. 95 della Legge sanitaria.

²Il perseguimento penale è di competenza:

- a) dell'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro per le infrazioni negli spazi adibiti a luogo di lavoro per più persone;
 - b) dell'Ufficio di sanità per le infrazioni negli altri locali.
- ³Al procedimento si applica la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
- ⁴Oltre all'utente dei locali può essere pure punito il gestore della struttura medesima.

Norma abrogativa

Art. 6 Il Regolamento concernente i luoghi e gli spazi pubblici e di uso pubblico o collettivo ove è vietato fumare del 27 marzo 2007 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 7 Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.[\[1\]](#)

Publicato nel BU **2011**, 184 e 230.

[\[1\]](#) Entrata in vigore: 1° aprile 2011 - BU 2011, 184-230.